



**REGIONE
PIEMONTE**



**PROVINCIA DI
VERCELLI**



COMUNE DI LAMPORO

PROPOSTA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Versione n. 01 del 21 Settembre 2010

*Tecnico Competente in Acustica Ambientale
CONSULIMPIANTI Srl - Biella
Renzo Per. Ind. GATTONI*

*Il Sindaco
Dott. Franco RAVIOLO*

*Il Segretario Comunale
Dott. Corrado CELLOCCO*

*Il Responsabile del Servizio
Geom. Claudio MARCHETTI*



INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1 PREMESSA

1.2 ZONE OMOGENEE

1.3 LIMITI ACUSTICI

1.3.1 Limiti di zona

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

1.3.3 Prescrizioni per le "Fasce Cuscinetto"

1.3.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

1.3.4.1 Scenario I: Compatibilità

1.3.4.2 Scenario II: Potenziale Incompatibilità

1.3.4.3 Scenario III: Incompatibilità

1.4 ZONE PARTICOLARI

1.4.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

1.4.2 Aree adibite a manifestazioni temporanee

1.5 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1.5.1 Piano di risanamento acustico comunale

1.5.2 Piani di risanamento acustico delle imprese

1.6 AUTORIZZAZIONI E DEROGHE

CAPITOLO 2 – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

2.1 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

2.2 INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

2.2.1 Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.)

2.2.2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.)

2.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

2.3.1 Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.)

2.3.2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.)

CAPITOLO 3 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

CAPITOLO 4 – REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

CAPITOLO 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



INTRODUZIONE

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e in tal modo assicurano una impronta di tutela acustica ed ambientale nella gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie disciplinate dal P.R.G.C.

Si danno le seguenti definizioni:

- ✓ *Per Proposta di zonizzazione acustica (PZA) si intende l'elaborato di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. 52/2000 adottato dal Consiglio Comunale.*
- ✓ *Per Piano di classificazione acustica (PCA) si intende la PZA approvata dal Consiglio Comunale con il provvedimento definitivo di classificazione acustica di cui all'art. 7, comma 5 L.R. 52/2000, che eventualmente tiene conto delle osservazioni dei privati e dei rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi.*

Le procedure di adozione ed approvazione sono le seguenti:

- ✓ *con delibera del Consiglio Comunale viene adottata la "Proposta di zonizzazione acustica (PZA)" ai sensi della Legge Quadro 447/95 e della Legge Regionale 52/2000;*
- ✓ *copia della deliberazione e relativi elaborati tecnici vengono depositati, a libera visione del pubblico, per la durata di 30 giorni consecutivi dandone avviso su albo pretorio e BUR;*
- ✓ *ogni soggetto interessato potrà presentare proposte e osservazioni inoltrandole all'Ufficio Tecnico Comunale e per conoscenza alla Provincia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avvio del procedimento sul BUR;*
- ✓ *entro 120 giorni dall'avvio del procedimento la Provincia e i comuni contermini possono avanzare rilievi e proposte;*
- ✓ *con successiva delibera del Consiglio Comunale si procede al recepimento o al rigetto delle osservazione e all'approvazione del "Piano di Classificazione Acustica (PCA)".*

Alla stesura del presente documento hanno collaborato:

- ✓ *Tecnico competente in acustica ambientale Renzo Per. Ind. Gattoni
D.G.R. 29/07/97 n. 120-21338*
- ✓ *Tecnico competente in acustica ambientale Luca Per. Ind. Fontanelli
D.D. 5/11/2002 n. 449*

IL TECNICO COMPETENTE
Renzo Per. Ind. GATTONI



CAPITOLO 1

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1 PREMESSA

Il Comune di Lamporo ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ai sensi dell'art 5, comma 3, della Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

L'elaborazione del Piano di Classificazione Acustica è stata condotta conformemente alle prescrizioni contenute nel documento "Criteri per la classificazione acustica del territorio", allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" ed emanato ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera a), della L.R. 52/2000.

La Classificazione Acustica ricomprende l'intero territorio comunale.

L'attuazione del Piano di Classificazione Acustica avviene secondo le prescrizioni dettate dalle presenti norme e le indicazioni riportate sulle planimetrie che seguono, nell'osservanza delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali.

La Classificazione Acustica del Comune di Lamporo è costituita dai seguenti elaborati:

- ✓ *Relazione tecnica della zonizzazione del comune di Lamporo;*
- ✓ *Tavole grafiche;*
- ✓ *Norme tecniche di attuazione.*

In caso di dubbi interpretativi si deve comunque far riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree acustiche, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.



1.2 ZONE OMOGENEE

La Classificazione Acustica è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.

Tabella A

CLASSE I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II

Aree destinate ad un uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi.



1.3 LIMITI ACUSTICI

1.3.1 Limiti di Zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge Quadro 447/95:

- a) Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;*
- b) Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - ✓ valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;*
 - ✓ valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;**
- c) Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;*
- d) Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.*

Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della stessa

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
<i>I</i>	<i>Aree particolarmente protette</i>	45	35
<i>II</i>	<i>Aree prevalentemente residenziali</i>	50	40
<i>III</i>	<i>Aree di tipo misto</i>	55	45
<i>IV</i>	<i>Aree di intensa attività umana</i>	60	50
<i>V</i>	<i>Aree prevalentemente industriali</i>	65	55
<i>VI</i>	<i>Aree esclusivamente industriali</i>	65	65



Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
<i>I Aree particolarmente protette</i>	50	40
<i>II Aree prevalentemente residenziali</i>	55	45
<i>III Aree di tipo misto</i>	60	50
<i>IV Aree di intensa attività umana</i>	65	55
<i>V Aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>VI Aree esclusivamente industriali</i>	70	70

Valori di qualità – Leq in dB(A)

I valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle normative vigenti

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
<i>I Aree particolarmente protette</i>	47	37
<i>II Aree prevalentemente residenziali</i>	52	42
<i>III Aree di tipo misto</i>	57	47
<i>IV Aree di intensa attività umana</i>	62	52
<i>V Aree prevalentemente industriali</i>	67	57
<i>VI Aree esclusivamente industriali</i>	70	70

I valori di attenzione sono specificati all'art.6, comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997.

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Sono fatte salve le prescrizioni riportate al precedente punto 1.4 "Zone particolari".

Le presenti norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.



1.3.3 Prescrizioni per le Fasce “Cuscinetto”

Le fasce “cuscinetto” inserite nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Lamoro inserite ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L.R. 52/2000, determinano una discordanza tra il clima acustico confacente alla destinazione d’uso prevista dal P.R.G.C. ed i limiti di immissione ed emissione fissati dalla classe acustica delle fasce stesse.

Al fine di prevenire gli effetti potenziali derivanti da tale incongruenza si stabilisce che:

- ✓ i nuovi edifici a destinazione residenziale ricadenti in un’area normativa del P.R.G.C. inserita all’interno di una fascia cuscinetto e in tale ambito classificata in una o più classi superiori a quella definita nella fase di omogeneizzazione della classificazione acustica (Fase III), devono essere realizzati secondo standard finalizzati all’abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
- ✓ i nuovi impianti produttivi sia di beni sia di servizi che provocano rumore o le attività rumorose che si insediano all’interno di un’area non satura che abbia subito una riduzione critica, devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva.

1.3.4 Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Relativamente ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Lamoro può presentare tre possibili scenari:

- ✓ scenario di compatibilità;
- ✓ scenario di potenziale incompatibilità;
- ✓ scenario di incompatibilità.

1.3.4.1 Scenario I: Compatibilità

Si rientra in questo scenario se il clima acustico rilevato risulta essere conforme ai valori limite di zona indicati nella Tabella 2 del punto 1.4.1 e le classi acustiche delle aree confinanti non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

1.3.4.2 Scenario II: Potenziale incompatibilità

Si ricade nello scenario di potenziale incompatibilità se i valori delle classi acustiche delle aree confinanti differiscono per più di 5 dB(A) e in ogni caso ove, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite assoluto di zona.



Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale criticità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto la modifica alle sorgenti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In quest'ultimo caso si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

1.3.4.3 Scenario III: Incompatibilità

Questo scenario comprende le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

1.4 ZONE PARTICOLARI

1.4.1 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

I valori limite assoluti di inquinamento acustico di cui al punto 1.3.1 del presente documento non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza (individuate dai relativi decreti attuativi) delle infrastrutture di trasporto stradale presenti sul territorio di Lamporo. All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti di cui al punto 1.3.1. Le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui al punto 1.3.1, secondo la classificazione che è stata assegnata a quella porzione di territorio.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali (art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 14/11/1997).

Per ciò che concerne le infrastrutture ferroviarie il D.P.R. 459/98 definisce che le fasce di pertinenza sono da conteggiare a partire dalla mezzeria dei binari esterni. In particolare:

- ✓ *per le infrastrutture ferroviarie esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione affiancate alle esistenti e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità non superiore a 200 Km/h, la fascia di pertinenza di 250 m sarà costituita da una prima fascia di 100 m detta A e da una seconda di 150 m detta B (in cui sono fissati limiti differenziati);*
- ✓ *per le infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità superiore a 200 Km/h, la fascia di pertinenza sarà unica e con profondità di 250 m.*



Per quanto riguarda strade esistenti e assimilabili si riporta la tabella 2 allegata al DPR n. 142/2004

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

1.4.2 Aree adibite a manifestazioni temporanee

Ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera c) della L.R. 52/2000 il Piano di Classificazione Acustica individua le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto. Gli stralci cartografici rappresentanti tali aree sono riportati nella relazione descrittiva della zonizzazione acustica del territorio comunale.

Tali attività sono soggette ad autorizzazione comunale ed eventuale deroga, secondo quanto disposto al punto 1.6.



1.5 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1.5.1 Piano di Risanamento Acustico Comunale

Il Piano di Risanamento Acustico Comunale, redatto in conformità all'articolo 7 della Legge 447/1995, sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale, viene predisposto entro 12 mesi dall'adozione del Piano di Classificazione Acustica o dalla verifica del superamento dei limiti.

Il Piano di Risanamento Acustico contiene:

- ✓ *l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;*
- ✓ *l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;*
- ✓ *l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;*
- ✓ *la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;*
- ✓ *le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.*

Il piano è finalizzato a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

Il Piano di Risanamento Acustico è altresì adottato nel caso di superamento dei valori di attenzione.

1.5.2 Piani di risanamento acustico delle imprese

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/2000, i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla Provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al Comune, negli altri casi, apposito Piano di Risanamento.

Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit - EMAS).

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese indicano:

- ✓ *le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;*
- ✓ *gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti;*



- ✓ *i ricettori presenti nell'area di studio individuata, descrivendone le caratteristiche;*
- ✓ *gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento;*
- ✓ *la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica;*
- ✓ *i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;*
- ✓ *la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.*

La relazione tecnica del Piano di Risanamento è redatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e il piano è presentato dal legale rappresentante dell'impresa.

Il Comune di Lamporo, nei casi di propria competenza, valuta la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approva il Piano di Risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione. Tale Piano verrà integrato nel Piano di Risanamento Acustico Comunale.

Qualora il Comune di Lamporo non si esprima sul Piano di Risanamento entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune l'inizio dei lavori.

Al termine degli interventi di risanamento la relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento deve essere trasmessa al Comune.

Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture che interessano il Comune di Lamporo si applica il disposto dell'articolo 10, comma 5, della L. 447/1995.

1.6 AUTORIZZAZIONI E DEROGHE

I cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di autorizzazione con eventuale deroga rilasciata dall'Autorità Comunale. Tale deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto ai limiti acustici definiti con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale (art.9 della L.R. 52/2000).



Le modalità di rilascio delle autorizzazioni saranno specificate con apposite disposizioni della Giunta Regionale; nelle more di tali disposizioni si farà riferimento a quanto riportato negli appositi regolamenti comunali.

Qualora il livello di emissione derivante da tali attività sia desumibile dalla modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore, sono previste procedure di autorizzazione semplificate, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera c) della L.R. 52/2000. La valutazione previsionale dei livelli di emissione e di immissione dovrà essere eseguita dal tecnico competente, con una dichiarazione attestante il non superamento dei limiti nelle aree con presenza di ricettori, anche se situate sul territorio di Comuni limitrofi.

È facoltà del Comune rilasciare deroghe ai valori limite individuati dal Piano di Classificazione Acustica per le attività all'aperto riportate dall'art. 9, comma 3 della L.R. 52/2000 (attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta, e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nonché manutenzione di aree verdi pubbliche e private) fissando orari e modalità di svolgimento; non sono applicabili deroghe a impianti installati permanentemente.



CAPITOLO 2

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano per mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi o attraverso concessione o autorizzazione edilizia, concorre al rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed abitativo definiti con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Lamporo.

2.1 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.):

- ✓ *i piani particolareggiati;*
- ✓ *i piani per l'edilizia economica e popolare;*
- ✓ *i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;*
- ✓ *i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica.*

Sotto il profilo acustico gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono garantire:

- ✓ *entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capitolo 1, relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;*
- ✓ *nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro del S.U.E., il rispetto dei valori limite di cui al Capitolo 1 ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.*

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere progettati in modo da garantire una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. 52/2000.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "Valutazione di Impatto Acustico" (V.I.A.) o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" (D.P.C.A.), in funzione della tipologia di S.U.E. Tale documentazione dovrà essere redatta secondo quanto disposto dal punto 2.3 del presente documento, in modo da attestare la conformità alle prescrizioni di cui al Capitolo 1.



La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti S.U.E. dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella progettazione dei suddetti S.U.E. dovrà essere posta particolare cura:

- ✓ allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo strumento esecutivo;*
- ✓ alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici;*
- ✓ alla distribuzione funzionale degli ambienti all'interno dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al riposo.*

L'approvazione di S.U.E prevede la contestuale verifica e l'eventuale revisione del Piano di Classificazione Acustica.

L'assenza della V.I.A. o della D.P.C.A. è causa di improcedibilità della domanda.

2.2 INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

Le domande di concessione edilizia che contemplino la realizzazione di nuovi edifici oppure, nel caso di fabbricati già esistenti, un aumento del volume fabbricativo e/o il cambio di destinazione d'uso devono essere corredate da V.I.A. o da V.P.C.A. nei casi specificati ai successivi punti 2.2.1 e 2.2.2.



2.2.1 Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.)

La Valutazione di Impatto Acustico deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, dell'abilitazione all'uso (agibilità, abitabilità), delle licenze, delle autorizzazioni o dei provvedimenti comunque denominati, ivi compresa la denuncia di inizio attività, relativamente a:

- 1. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” nazionale (ex Legge n. 349/1988 e s.m.i.) e delle opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” regionale, provinciale o comunale (ex L.R. n. 40/1998);*
- 2. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, non ricomprese al punto 1, di seguito elencate:*
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;*
 - c) discoteche;*
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi oppure ove si svolgono attività rumorose;*
 - e) impianti sportivi e ricreativi;*
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;*
- 3. Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sia di beni, sia di servizi, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.*
- 4. Tutte le sorgenti specificate nell'allegato 1 delle DGR 02/02/2004, n. 9-11616 e più precisamente:*
 - a) macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);*
 - b) mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;*
 - c) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;*
 - d) impianti frigoriferi di tipo non domestico;*
 - e) impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);*
 - f) gruppi elettrogeni;*
 - g) operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;*



- h) lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, eccetera);*
- i) macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento);*
- j) attrezzature e macchine da cantiere;*
- k) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;*
- l) impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;*
- m) impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);*
- n) aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori, funzionamento dell'impianto frigorifero del veicolo, ecc.);*
- o) parcheggi con numero di posti auto superiori a 10;*
- p) flussi di traffico indotti da parcheggi e da poli attrattivi di persone;*
- q) impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora.*

L'assenza della V.I.A. è causa di diniego della concessione edilizia o delle autorizzazioni per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di V.I.A. non comporti la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale, in sostituzione della V.I.A.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Valutazione di Impatto Acustico.



2.2.2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.)

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 52/2000 è fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale di Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- ✓ *scuole e asili nido;*
- ✓ *ospedali;*
- ✓ *case di cura e di riposo;*
- ✓ *parchi pubblici urbani ed extraurbani;*
- ✓ *nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate al punto 2.2.1.*

La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di domanda di variazione della destinazione d'uso di edifici esistenti a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo e di ogni altra attività per la quale la quiete costituisca un elemento di base.

L'assenza della D.P.C.A. è causa di diniego della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, poiché determina carenza di documentazione essenziale.

2.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Tutte le documentazioni di carattere acustico previste dalle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni tecnico-acustica da allegare alle procedure amministrative connesse con le trasformazioni territoriali di cui ai punti 2.1 e 2.2 è finalizzata a dimostrare il rispetto delle normativa contenuta nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione e di quelle sovraordinate.

Vengono qui di seguito definiti i criteri per la predisposizione della "Documentazione di Impatto Acustico" ed, in assenza degli specifici criteri regionali della L.R. 52/2000 di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), i criteri transitori della "Documentazione Previsionale di Clima Acustico".



2.3.1 Valutazione di Impatto Acustico (V.I.A.)

La Documentazione di Impatto Acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di quanto indicato al paragrafo 2.2.1 e di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modificazioni introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con le esigenze della popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

La Documentazione di Impatto Acustico deve essere redatta secondo le modalità ed i criteri specificati nel DGR 02/02/2004, n. 9-11616 e pubblicato sul "Supplemento Ordinario n. 2 al B.U.R. n. 5": "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. C) e art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000 n.52".

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta, deve contenere:

- 1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;*
- 2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;*
- 3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;*
- 4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;*



5. *identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto;*
6. *planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare l'ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche.*
7. *indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d'uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile a ciascun ricettore presente nell'area di studio, ponendo particolare attenzione a quelli che ricadono nelle classi I e II;*
8. *individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);*
9. *calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;*
10. *calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;*



11. *descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;*
12. *analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 52/2000, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;*
13. *programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;*
14. *indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.*

SEMPLIFICAZIONE

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi. Pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 4 a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per quelle attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissioni sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, le Associazioni di categoria possono far predisporre da tecnici competenti in acustica ambientale appropriati schemi semplificati di documentazione di impatto acustico.

CASI PARTICOLARI

Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.



VERIFICHE

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA.

2.3.2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.)

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di valutare il clima acustico dell'area, di verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità e di individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere redatta secondo le modalità ed i criteri specificati nella DGR 14/02/2005, n. 46-14762 e pubblicata sul "Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 8 del 24/02/2005": "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) L.R. 25 ottobre 2000 n. 52".

La relazione di valutazione di clima acustico dovrà contenere:

- 1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e delle pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare cura nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;*
- 2. descrizione della metodologia utilizzata per individuare l'area di ricognizione, elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle infrastrutture dei trasporti, planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano indicate l'ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro, l'ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno effetti sull'insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche;*



3. *indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva devono essere considerate le classi acustiche assegnate nella proposta di zonizzazione acustica adottata dal Comune; in mancanza anche di quest'ultima il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d'uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile all'insediamento e all'area di ricognizione. In particolare gli elaborati devono evidenziare le fasce di rispetto delle infrastrutture dei trasporti;*
4. *quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell'area destinata all'insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell'altezza dal suolo degli ambienti abitativi, dei livelli assoluti di immissione (LAeqTR) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione, nel periodo diurno e notturno. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3dB(A). Qualora siano effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;*
5. *quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto di tale limite. Qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, la previsione è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;*
6. *valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili;*
7. *descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell'insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando anche quelli conseguenti all'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Tali interventi di mitigazione devono garantire la tutela dell'insediamento in progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto riguarda i parchi, gli interventi di mitigazione possono essere costituiti dall'istituzione di zone di parco o zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le aree circostanti;*



8. *indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto “competente in acustica ambientale” ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.*

I punti da 1 a 8 devono essere contenuti anche nella valutazione di clima acustico presentata a seguito di cambio di destinazione d’uso di immobile esistente, come evidenziato in premessa.

SEMPLIFICAZIONE

La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore presenti nell’area di ricognizione o insediabili nella stessa in quanto compatibili con la classificazione acustica del territorio; pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 5 a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l’inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo 5.

VERIFICHE

Avuto riguardo alla rilevanza degli effetti acustici subiti dall’insediamento oggetto di valutazione, nonché al grado di incertezza sulle previsioni dei livelli sonori e sull’efficacia degli eventuali interventi di mitigazione proposti, è facoltà dell’Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere al proponente, nell’ambito del medesimo provvedimento, l’esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a lavori conclusi, al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all’ARPA.



CAPITOLO 3

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e assoluti di immissione di cui al Capitolo I punto 1.3.1 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5164,57 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della Legge 447/95.

Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge 447/95.

In caso di mancata presentazione della D.I.A. o della D.P.C.A., nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della Legge 447/95.

CAPITOLO 4

REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L'approvazione di una proposta urbanistica che prevede aree di nuovo insediamento (ovviamente non contemplate nello strumento vigente), ma comunque assunte a seguito di scelte dimostratesi compatibili con i criteri informativi del Piano di Classificazione Acustica vigente (o della proposta di zonizzazione acustica), comporta successivamente la revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica poiché risulta ormai di fatto modificata la strumentazione urbanistica vigente. La formazione ed approvazione di tale adeguamento avviene con le medesime procedure previste all'art. 7 della L.R. 52/2000.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni indicate nel presente documento non si applicano alle concessioni o autorizzazioni edilizie in corso di rilascio al momento dell'entrata in vigore del Piano di Classificazione Acustica.

Le disposizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.